Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 9 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

		L.
In Italia	Abb. annuo	600
	» semestrale	350
	» trimestrale	200
	Un fascicolo	8
All'Estero	Abb. annuo	1.200
	» semestr.	700
	» trimestr.	400
	Un fascicolo	20

ALLA PARTE SECONDA

		L.
In Italia	Abb. annuo	400
	» semestrale	200
	» trimestrale	120
	Un fascicolo	8
All'Estero	Abb. annuo	800
	» semestrale	500
	» trimestrale	300
	Un fascicolo	20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 427.

Norme per agevolare la partecipazione delle società cooperative e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A modifica di quanto dispone l'art. 7 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, l'importo massimo degli appalti che possono affidarsi per licitazione o trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro od a Cooperative agricole di produzione ed a Consorzi di cooperative, è rispettivamente elevato a lire 5 milioni ed a lire 25 milioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 428.

Norme amministrative per gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia;
Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90, relativi all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, recanti provvedimenti regionali per la Sicilia e per la Sardegna;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, il relativo regolamento approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le spese di gestione nelle materie di competenza degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, da iscriversi in bilancio in speciali rubriche degli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti ai sensi dell'art. 5 — primo comma — di ciascuno dei decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, concernono:

a) le spese generali di funzionamento degli Alti Commissariati suddetti;

b) le spese per l'esecuzione delle opere affidate alla gestione dei Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna;

c) le spese per l'esecuzione in Sicilia ed in Sardegna di opere pubbliche o private di bonifica, di colonizzazione e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 7 a 14 dei decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, salva la competenza del Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene alle assegnazioni a favore di istituti di istruzione superiore stabilite con l'art. 14 di ciascuno dei decreti legislativi medesimi;

d) le spese per l'attuazione dei provvedimenti intesi ad assicurare lo sviluppo industriale e minerario locale, di cui agli articoli 15 a 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, ed agli articoli 21 a 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;

c) le spese per il disimpegno delle altre attribuzioni demandate alla competenza degli Alti Commissariati della Sicilia e della Sardegna, ai termini dell'art. 1 dei decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417.

Gli Alti Commissari curano la gestione delle spese suddette, dispongono l'assunzione dei relativi impegni e ne ordinano i pagamenti, a carico degli appositi stanziamenti inscritti nei bilanci dei vari Ministeri, osservando le norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sulla esecuzione delle opere pubbliche e sulla bonifica.

Art. 2.

Rientrano anche nella competenza degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, per le spese di cui al precedente articolo:

a) la presentazione alle Amministrazioni centrali delle proposte degli stanziamenti di bilancio annualmente occorrenti;

b) l'approvazione dei piani annuali di ripartizione delle somme autorizzate per opere pubbliche, tra i vari gruppi di opere, sentiti i competenti organi tecnici locali;

c) salve le specifiche competenze delle Amministrazioni centrali il disporre accreditamenti a carico dei capitoli in gestione dell'Alto Commissariato, a favore di funzionari delegati, in conformità delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato;

d) il controllo amministrativo sui rendiconti presentati dai funzionari delegati di cui al precedente comma.

Art 3.

Le ragionerie istituite presso gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna ai sensi dell'art. 5 — secondo comma — di ciascuno dei decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, esercitano tutte le funzioni di controllo previste per le ragionerie centrali dalle vigenti disposizioni, nei riguardi delle spese di gestione nelle materie di competenza dei due Alti Commissariati.

Art. 4.

Al termine dell'esercizio finanziario gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, a mezzo del capo della rispettiva ragioneria regionale, provvedono per gli adempimenti di cui al combinato disposto dell'art. 77 — primo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, modificato dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, e dell'art. 78 della stessa legge di contabilità generale dello Stato, relativi alla compilazione dei conti consuntivi del bilancio e del conto patrimoniale, per le materie attinenti alle rispettive gestioni.

Dopo l'accertamento della corrispondenza con le scritture della locale delegazione della Corte dei conti, i capi delle ragionerie degli Alti Commissariati riuniscono ed inviano alle ragionerie centrali dei Ministeri competenti gli elementi necessari per la formazione del rendiconto generale consuntivo dello Stato. La comunicazione di tali dati alle Amministrazioni centrali dovrà essere effettuata almeno un mese prima del termine stabilito dalle disposizioni in vigore per la trasmissione da parte delle Amministrazioni medesime dei propri rendiconti alle ragionerie centrali.

Art. 5.

Qualora i capi delle ragionerie degli Alti Commissariati non ritengano, per motivi di irregolarità, di apporre il proprio visto ad un atto di impegno o ordinativo di spesa, ne riferiscono direttamente all'Alto Commissario, il quale, se ciò nonostante ritenga che si debba dar corso ai provvedimenti, dà ordine scritto al capo della ragioneria regionale che è tenuto ad eseguirlo.

Tale ordine deve essere firmato personalmente dall'Alto Commissario e comunicato dal capo della ragioneria alla delegazione della Corte dei conti insieme con l'atto a cui si riferisce.

L'ordine scritto non può essere dato nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 61 della vigente legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

I capi delle ragionerie degli Alti Commissariati sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro e vengono tratti dai funzionari, di grado non inferiore al sesto, della carriera di concetto della ragioneria generale dello Stato - servizi centrali. In caso di assenza o di legittimo impedimento, sono sostituiti dal funzionario o dai funzionari designati su loro proposta con decreto del Ministro per il tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti e da comunicarsi alla locale delegazione della Corte dei conti.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — ARANGIO RUIZ — RUINI — CERABONA - CEVOLOTTO — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 429.

Impianti di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle FF. AA. delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1918, n. 896, recante disposizioni per l'acquisto di aree cimiteriali occorrenti per inumazione dei militari degli eserciti alleati caduti in territorio italiano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per i lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'impianto di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle Forze Armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 - comma primo - 3, 4 e 5 del decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1918, n. 896.

La sistemazione e la manutenzione dei predetti cimiteri, comprese le piantagioni, l'erezione di monumenti, la vigilanza sanitaria, l'ordine e la chiusura dei cimiteri stessi, nonchè la nomina dei custodi, possono essere affidati alle Amministrazioni comunali o anche ad Enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative sono convenute fra il Comune o l'Ente ed il Ministero dei lavori pubblici.

Per la parte non regolata dalle disposizioni richiamate nel comma primo del presente articolo, sono osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni, stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria approvato con R. decreto 21 dicembre 1942, n. 1880.

Art. 2.

Alle spese di acquisto e di lavori occorrenti per la sistemazione delle aree cimiteriali, nonchè alle spese di manutenzione, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 5 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — SOLERI — JACINI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 90. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 luglio 1945, n. 430.

Nuove disposizioni circa le nomine a consigliere della Corte dei conti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sulla Corte dei conti, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, recante disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentita la Corte dei conti a Sezioni Riunite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 165, convertito nella legge 7 giugno 1938, n. 816, modificato dall'art. 2 del R. decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, è abrogato.

Art. 2.

Nell'art. 7 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 7 luglio 1934, n. 1214, dopo il 2° comma è inserito il seguente:

« Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi devono essere già di grado 4°, ovvero di grado 5° che abbiano non meno di tre anni di anzianità in quest'ultimo grado ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 giugno 1945, n. 431.

Inclusione dell'abitato di Bolotana, in provincia di Nuoro, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dell'art. 5, 6° comma,

del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Bolotana in provincia di Nuoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. 432.
Attribuzioni e ordinamento del Ministero della ricostruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 378, che istituisce il Ministero della ricostruzione;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della ricostruzione studia i problemi della ricostruzione economica del Paese, e coordina le attività rivolte agli scopi della ricostruzione, secondo i criteri e i piani stabiliti dal Comitato interministeriale di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il Ministro per la ricostruzione presiede il Comitato interministeriale per la ricostruzione, composto dei Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per il lavoro e la previdenza sociale.

Intervengono ai lavori del comitato gli altri Ministri nelle materie di loro spettanza, che riguardino i problemi della ricostruzione.

Possono essere inoltre chiamati a partecipare per date materie, ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggregati, rappresentanti di Enti ed Istituti e di organizzazioni economiche e professionali.

Art. 3.

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione:

a) determina i criteri da seguire sia per il coordinamento dell'opera dei Ministeri competenti, sia per la trattazione con la Commissione Alleata dei problemi relativi alla ricostruzione;

b) coordina i piani di ricostruzione predisposti dalle varie Amministrazioni in base alle direttive concordate, e formula i piani generali relativi alla ricostruzione.

Art. 4.

Il Ministero della ricostruzione si avvale, come organo di consulenza tecnico-scientifica, del Consiglio nazionale delle ricerche e, come organo di rilevazione, dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 5.

Il Ministero della ricostruzione provvede al coordinamento dei Comitati e delle iniziative locali per gli studi e le attività inerenti alla ricostruzione.

Art. 6.

Il personale del Ministero della ricostruzione è costituito di studiosi ed esperti scelti con temporaneo incarico fra estranei all'Amministrazione, di funzionari comandati da Amministrazioni dello Stato o da altri Enti e di avventizi, nei limiti che saranno fissati, per ciascuna categoria, di concerto col Ministro per il tesoro.

Agli estranei all'Amministrazione spetta il trattamento economico previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 318; l'assunzione e il trattamento degli avventizi sono regolati dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Al Gabinetto del Ministro per la ricostruzione si applica il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI — SCOCCIMARRO — SOLERI — ROMITA — GULLO — LA MALFA — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che il Prefetto della provincia di Ancona, con provvedimento di urgenza del febbraio del 1945 ebbe a nominare, d'intesa col Governo Militare Alleato, i signori avv. Dante Cingolani e comm. Onesto Onesti, rispettivamente commissario e sub-commissario della Cassa di risparmio di Jesi, ente morale con sede in Jesi (Ancona);

Ritenuto opportuno di restituire l'azienda alla ordinaria amministrazione;

Decreta:

I signori avv. Dante Cingolani, fu Pollione, e comm. Onesto Onesti, fu Filippo, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi, per la durata stabilita nello statuto della Cassa stessa e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(1165)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Sostituzione del presidente e conferma in carica del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sciacca (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 6 maggio 1941, con cui i signori cav. uff. Paolo Di Paola e avv. Antonino Porello vennero nominati rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sciacca, con sede in Sciacca (Agrigento), a termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938, n. 745, per la durata di un quadriennio;

Considerato che il cav. uff. Paolo Di Paola ha rassegnato le dimissioni e che, essendo ormai trascorsi quattro anni, occorre comunque procedere alla nomina del presidente e vice presidente del Monte in parola;

Decreta:

In sostituzione del cav. uff. Paolo Di Paola, l'avv. Giuseppe Molinari fu Carmelo, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sciacca con sede in Sciacca (Agrigento) e l'avv. Antonino Porello è confermato nella carica di vice presidente del Monte stesso, per la durata di un quadriennio e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(1166)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Alberoro Montagnano (Arezzo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 novembre 1941, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge n. 375, il rag. Giuseppe Sassoli venne nominato liquidatore della Cassa rurale di Alberoro Montagnano (Arezzo);

Considerato che il predetto liquidatore si è trasferito in altra residenza ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del rag. Giuseppe Sassoli, il rag. Rodolfo Valenti di Decio, è nominato liquidatore della Cassa rurale di Alberoro Montagnano (Arezzo) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(1168)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° febbraio 1938, che revoca d'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S.Vito » di Mazara del Vallo (Trapani) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il decreto Ministeriale in data 14 febbraio u. s., con il quale il rag. Alberto D'Angelo venne nominato commissario liquidatore dell'Azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del rag. Alberto D'Angelo, fu Nicolò, l'avv. Giuseppe Giacalone, fu Nicolò, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

(1167) p. *Il Ministro*: PERSICO

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Nomina del sindaco della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del collegio sindacale della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane con sede in Palermo;

Veduto l'art. 19 dello statuto della Cassa predetta, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° maggio 1940, n. 1738;

Veduto che, ai termini dello statuto stesso, sono stati nominati sindaci dell'Ente in parola il prof. Francesco Restivo dalla Camera di commercio di Palermo e il rag. Giuseppe Lombardo dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane;

Ritenuto che occorre completare il collegio col sindaco di nomina governativa;

Decreta:

Il prof. Gustavo Ricevuto è nominato sindaco della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo, per l'esercizio 1945 e resterà in carica fino all'approvazione del relativo bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

(1169) p. *Il Ministro*: PERSICO

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « Maria SS.ma in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 maggio 1942 con cui, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge n. 375, il rag. Antonio Del Vecchio venne nominato liquidatore della Cassa rurale « Maria SS. in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento).

Considerato che il predetto liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del rag. Antonio Del Vecchio, il ragioniere Antonio Lonardo fu Paolo, è nominato liquidatore della Cassa rurale « Maria SS. in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

(1170) p. *Il Ministro*: PERSICO

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.

Nomina della Commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli architetti.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, contenente norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali;

Decreta:

La commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli architetti è così composta:

Prof. dott. arch. Ceas Giovanni Battista;
Dott. arch. Chiaraviglio Lorenzo;
Dott. arch. Di Castro Angelo;
Prof. arch. Lombardi Pietro;
Dott. arch. Rossi Domenico Carlo.

Roma, addì 3 agosto 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1180)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 7 agosto 1945 - N. 173

Titolo		Prezzo
Rendita 3,50 % 1906	L.	97,80
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	95,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,50
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,45

Media dei titoli dell'8 agosto 1945 - N. 174

Titolo		Prezzo
Rendita 3,50 % 1906	L.	97 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	95,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	90 —
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,[illegible]0
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,25

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento del concorso per il conferimento di rivendite di generi di monopolio ai grandi invalidi di guerra o per la causa fascista indetto con avviso del 10 marzo 1943 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 88, del 16 aprile 1943.

Visto il provvedimento 10 marzo 1943 col quale venne bandito il concorso per il conferimento di n. 38 rivendite di 2ª categoria riservato ai grandi invalidi di guerra e per la causa fascista, ai sensi dell'art. 93 delle disposizioni sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Considerata l'assurdità di dar corso ad un esperimento nel quale erano ammessi a parteciparvi anche i grandi invalidi per la causa fascista;

Considerato che a causa degli eventi bellici e del trasferimento della Direzione generale al Nord non ha potuto avere espletamento nemmeno l'istruttoria delle relative domande, nè sarebbe possibile poterlo fare entro breve termine per il fatto che parte del territorio nazionale trovasi sotto l'Amministrazione dell'autorità militare alleata;

Ritenuto che la situazione originaria delle rivendite al momento della indizione del concorso potrebbe essere ora variata sia per la eventuale distruzione per eventi bellici di qualche rivendita e sia per le possibili mutazioni intervenute nel reddito a causa del lungo tempo ormai trascorso;

Determina:

E' annullato il concorso innanzi detto.

Il direttore generale: PIETRO COVA

(1171)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 17 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 5 agosto 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1181)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.